



**COMUNE DI VALSOLDA**  
PROVINCIA DI COMO

# **REGOLAMENTO ACQUEDOTTO**

= Grafiche E. GASPARI - Deposito di Como

# REGOLAMENTO GENERALE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

## Art. 1 FORNITURA D'ACQUA

Il Comune, dedotto il quantitativo necessario per i pubblici servizi, cede ai privati, proprietari di immobili e terreni, l'uso dell'acqua potabile erogata tramite le reti di distribuzione degli acquedotti comunali, secondo le tariffe approvate dal Comitato Provinciale prezzi. L'erogazione avverrà limitatamente alla quantità disponibile, anche in funzione alla posizione altimetrica ed alla elevazione dei fabbricati.

## Art. 2 INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI EROGAZIONE

L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna per danni derivanti da interruzione di deflusso o per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore o per necessità di lavori, pertanto, le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato impianto di riserva.

Gli utenti, non potranno pretendere indennità o riduzioni di pagamento per interruzioni del servizio causate da forza maggiore, come: rottura delle tubazioni, difetti di carico, insufficiente disponibilità d'acqua per estinzione di incendi, o per qualsiasi altra causa. Il Comune si impegna a rimuovere le cause dell'interruzione o riduzione del servizio con la massima sollecitudine.

Resta comunque convenuto che nel caso di siccità o altre cause, il Comune potrà togliere, disciplinare, o ridurre, la quantità d'acqua erogata ai privati, stabilendo ore di utilizzo o limitazioni d'uso.

## Art. 3 DIVIETO DI RIVENDITA E CESSIONE DELL'ACQUA

L'acqua che viene fornita ad uso stabile deve essere esclusivamente consumata nello stabile stesso. Sarà quindi assolutamente vietato all'utente di cedere in qualunque modo l'acqua ad altri proprietari o inquilini di altri stabili, anche se si tratta di edifici di sua proprietà, ma non compresi nella domanda di concessione. E' fatto inoltre divieto al proprietario dello stabile di pretendere dagli inquilini prezzi maggiori del costo dell'acqua stessa.

E' fatto divieto di utilizzare l'acqua di fontane pubbliche per uso privato, così come l'utilizzo di idranti senza autorizzazione, salvo

casi di forza maggiore.

**Art. 4 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

La somministrazione dell'acqua viene fatta a bocca libera, munita di contatore scelto e fornito a spese del Comune. Non sono ammesse forniture a forfait.

**Art 5 TARIFFE DI EROGAZIONE**

L'acqua concessa all'utente sarà misurata dal contatore.

Gli importi di erogazione, così come il canone di noleggio del contatore, verranno conteggiati secondo le tariffe approvate dal Comitato Provinciale Prezzi.

Il rilievo delle quantità consumate verrà effettuato, di norma, ad aprile e ottobre.

**Art. 6 SOMMINISTRAZIONE ED USO DELL'ACQUA POTABILE**

L'Acqua è fornita a cura del Comune solamente nelle zone provviste di rete di distribuzione.

Per i fabbricati in fregio a vie Comunali o spazi pubblici non ancora percorsi da condotta di acqua potabile, l'amministrazione concede l'erogazione dell'acqua potabile a condizione che il richiedente si impegni a rimborsare al Comune le spese inerenti lo scavo e la fornitura e posa delle tubazioni, secondo il diametro minimo occorrente all'allacciamento con la condotta comunale.

La nuova condotta così realizzata rimarrà di proprietà del Comune.

**Art. 7 OPERE DI DIRAMAZIONE**

La scelta, le modalità tecniche, la fornitura e posa in opera dei tubi ed apparecchi per la presa d'acqua dalla condotta di distribuzione fino al contatore, questo compreso, diametro delle prese, nonché lo stabile, il percorso e la località dell'installazione ed infine lo stabilire per necessità tecniche modifiche agli impianti già eseguiti, spettano esclusivamente al Comune, che le farà eseguire, a completa spesa del richiedente.

Le opere sopraccitate, sino al contatore compreso, anche se transittanti su proprietà private, rimangono di esclusiva proprietà del Comune.

Fermo restando che le opere sino al contatore compreso devono essere eseguite da personale incaricato dal Comune, il Comune

può delegare l'esecuzione delle opere di diramazione, così come quelle indicate all'art. 6, a diretta spesa del privato richiedente la concessione, purché le opere idrauliche vengano eseguite esclusivamente dall'idraulico incaricato annualmente dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 8 POSA DELLE TUBAZIONI**

La condotta dovrà essere posata ad una profondità minima di 80 cm. entro una condotta protettiva di diametro sufficiente per permettere, in caso di guasti, lo sfilamento senza manomettere il piano stradale.

Lo scavo dovrà interessare solamente metà strada alla volta; lo scavo sulla seconda metà della strada dovrà cioè essere iniziato solamente dopo aver riempito quello eseguito sulla prima metà. Il reinterro dovrà essere effettuato a piccoli strati accuratamente costipati con l'impiego esclusivamente di materiale ghiaioso e sabbioso.

Lo strato di asfalto verrà eseguito in due tempi, il modo che il tappeto di usura serva a compensare anche eventuali cedimenti.

Nel caso che il fondo stradale sia eseguito con acciottolato o altra tipologia il ripristino dovrà essere eseguito a regola d'arte secondo prescrizione dell'U.T.C.. La condotta dovrà essere del tipo in polietilene collaudato a pressioni di 16 atmosfere.

#### **Art. 9 LOCALIZZAZIONE E POSA DEL CONTATORE**

I contatori dovranno, di norma, essere posati al limite esterno della proprietà. Il contatore dovrà essere posato in modo che sia sempre accessibile al personale incaricato del Comune.

Deve essere posato in modo tale che non siano possibili manomissioni e che sia riparato dal gelo. La posa in opera sarà fatta dal comune a spese dell'utente.

Nei fabbricati posti nei centri storici e composti da più abitazioni sarà ammessa l'installazione di un unico contatore, con unico contratto sottoscritto dall'amministratore o da persona delegata da tutti i condomini. La bollettazione sarà unica e a carico del contraente, il quale in conto proprio, potrà ripartire le quote tra i vari condomini.

#### **Art. 10 GUASTI DEL CONTATORE E ALLE TUBAZIONI**

In caso di guasto al contatore e fino alla sua ripartizione, l'utente dovrà pagare come se avesse consumato il massimo quantitativo del periodo precedente.

Eventuali danni per allagamenti causati per qualsiasi motivo sia per rottura e perdita del contatore o della tubazione non daranno diritto alcuno di risarcimento danni da parte del Comune.

#### **Art. 11 MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA E DEI CONTATORI**

La manutenzione della condotta, partendo dalla condotta di distribuzione sino al limite della proprietà comunale sarà a carico del Comune; la tratta sulla proprietà privata sino al contatore compreso, pur essendo di proprietà Comunale, sarà eseguita dal Comune a spese dell'utente oppure secondo quanto indicato all'art. 7.

Nel caso di guasti alla condotta l'utente dovrà darne immediato avviso al Comune.

Tutte le spese di manutenzione e riparazione dei contatori sono a carico del Comune, esclusa quella derivante a causa di forza maggiore o dovute all'incuria dell'utente.

#### **Art. 12 ACCESSO ALLE PROPRIETA' PRIVATE**

Il Comune potrà in ogni momento fare accedere il proprio personale alla proprietà privata al fine di poter effettuare controlli alla rete, lettura dal contatore, o per ogni altra causa inerente la questione dell'acquedotto.

#### **Art. 13 VERIFICHE A CARICO**

Per ogni visita che in seguito a richiesta dell'utente o a infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, venisse fatta dal personale incaricato dal Comune, l'utente stesso é tenuto a rimborsare alla cassa comunale la somma di £. 50.000.

Non avrà luogo tale rimborso solo nel caso in cui si riscontrassero irregolarità di misura del contatore superiori al 10%, nella tubazione di presa, non dipendenti dal gelo ne da manomissioni o vandalismi. Sarà considerata manomissione la semplice rottura del sigillo.

#### **Art. 14 DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI APPARECCHI E DELLE TUBAZIONI**

E' rigorosamente proibito all'utente di innestarsi sulla tubazione pubblica o innestarsi o lasciare innestare sopra la sua derivazione, a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio o di terzi la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua, ed in genere di disporre dell'acqua oltre il limite pattuito dal suo contratto ed in modo diverso da quello pattuito.

Nel caso che le opere di diramazione non vengano eseguite come da autorizzazione, l'idraulico autorizzato dal Comune verrà la prima volta diffidato e multato con una ammenda di £. 100.000, la seconda volta cancellato dall'elenco degli idraulici autorizzati e multato con una ammenda di £. 200.000. Chi verrà sorpreso a manomettere senza autorizzazione l'acquedotto comunale verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 15 AUTOCLAVE - SOPRAELEVAZIONE DELL'ACQUA - BACINI DI RISERVA**

L'esecuzione di speciali impianti (autoclave ecc.) o per la sopraelevazione della pressione dell'acqua nell'impianto interno dell'utente, qualora quella disposta nel punto di presa sulla conduttura comunale non fosse sufficiente a garantire una regolare distribuzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune, il quale si riserva il diritto di revocare la predetta autorizzazione, qualora l'impianto si dimostri incompatibile con le esigenze generali della distribuzione. La manutenzione di questi impianti è a carico dell'utente.

#### **Art. 16 CONCESSIONI SPECIALI E COMMERCIALI**

Oltre che per uso potabile il Comune può concedere sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con le disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, Cantieri edili, ecc., rimanendo riservato al Comune stesso il diritto di sospendere senza l'obbligo di indennizzo di sorta la concessione in caso di siccità o altra forza maggiore.

Le attività interessate si possono di seguito specificare:

- attività commerciali;
- attività artigianali;

- attività alberghiere;
- aziende agricole;
- studi professionali.

Gli scaglioni minimi di fornitura dovranno essere stabiliti al momento della stipula del contratto in base alle indicazioni di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 17 RIEMPIMENTO DI PISCINE**

Le piscine possono essere riempite, previa autorizzazione, una sola volta all'anno, nel periodo compreso dal 1 Aprile sino al 15 Maggio, salvo disposizioni diverse decise dall'Amministrazione, determinate da cause di pubblico interesse.

#### **Art. 18 BOCCHE ANTINCENDIO**

Il Comune si riserva di concedere ai privati che ne fanno richiesta una derivazione per bocca antincendio nell'interno dello stabile, a condizione che la condotta stradale lo consenta senza creare pregiudizio agli altri utenti.

Le opere relative saranno eseguite dal Comune a totale carico dell'utente.

L'utente corrisponderà un canone annuo nella misura fissata con provvedimento del Comitato Provinciale Prezzi. Ogni bocca sarà sigillata dal Comune e l'utente non potrà manomettere il sigillo se non in caso di incendio. L'utente dovrà avvertire il Comune entro 24 ore dalla rottura.

In caso di rottura del sigillo non dovuta ad incendio, per l'estensione del quale possano servire le condotte principali, il Comune avrà la facoltà di chiudere temporaneamente le prese dei privati.

#### **Art. 19 CONSUMO MINIMO**

I quantitativi di acqua, anche se non consumati, stabiliti quale minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali, saranno fatturati all'utenza domestica a tariffa agevolata.

I quantitativi di acqua eccedenti il limite delle quantità domestiche fondamentali, saranno fatturati a tariffa base fino al quantitativo contrattualmente impegnato, il tutto come a tariffe e quantitativo contrattualmente impegnato, il tutto come a tariffe e quantitativi stabiliti con delibera G.C. e approvati dal C.I.P..

- Tali quantitativi si possono di seguito distinguere:
- UTENZE DOMESTICHE PER SEMES/UTENTE
    - Consumi essenziali da 0 a 45 mc.
    - Consumi di base da 45 a 68 mc.
    - Oltre consumo di base da 68 mc. in poi
  - UTENZE PROMISCUE PER SEMES/UTENTE
    - Consumi essenziali
    - Consumi di base da 0 a 68 mc.
    - Oltre consumo di base da 68 mc. in poi

#### **Art. 20 MODIFICA DELLE PRESE**

Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta e ottenuta dall'utente, sarà a suo esclusivo carico.

#### **Art. 21 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA**

L'erogazione dell'acqua verrà immediatamente sospesa, in mancanza dell'osservanza da parte dell'utente degli obblighi contrattuali di quanto previsto nel presente regolamento, e dal mancato pagamento delle tariffe di erogazione dell'acqua potabile o dal pagamento di spese addebitate all'utente.

#### **Art. 22 DOMANDA DI FORNITURA**

La domanda di fornitura d'acqua deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione e deve essere firmato dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

#### **Art. 23 MODALITA' PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA**

Per ottenere l'allacciamento alle reti dell'acquedotto Comunale e la fornitura dell'acqua il richiedente dovrà provvedere al versamento preventivo nelle Casse Comunali della spesa preventivata dei contributi e dei diritti: la durata dell'autorizzazione é di due mesi. Trascorso tale termine l'autorizzazione é da considerarsi automaticamente revocata. L'idraulico autorizzato deve avvertire entro 24 ore dall'inizio dei lavori di allacciamento l'Ufficio Tecnico e deve consegnare firmato l'apposito foglio di lavoro entro 24 ore dal termine dei lavori.

#### **Art. 24 VINCOLI SPECIALI**

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, quando le consigliano ragioni di pubblico interesse.

#### **Art. 25 DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione non sarà superiore ad un anno e avrà inizio dalla firma della concessione.

Il rinnovo sarà considerato tacito salvo disdetta che dovrà essere comunicata utilizzando gli appositi moduli entro il 30 Novembre di ogni anno. Sul modulo dovrà risultare il subentrante. Nel caso che la disdetta della concessione non contempli il subentro di terzi tutte le spese inerenti la chiusura delle tubazioni, la rimozione del contatore ed altri oneri, sono esclusivamente a carico del disdet-tante.

#### **Art. 26 TRAPASSO DI PROPRIETA'**

Qualunque caso di trapasso di proprietà dello stabile dall'utente ad altro proprietario comporterà la risoluzione del contratto. L'utente cessante ha pertanto l'obbligo di presentare regolare disdetta nei modi e nei termini stabiliti al precedente art. 25.

Nel caso di trapasso di proprietà o di decesso dell'utente chi, a qualsiasi titolo, gli sarà subentrato, ha l'obbligo di provvedere entro tre mesi alla variazione dell'intestazione dell'utenza.

La stipulazione di nuovo contratto per modifica di intestazione é comunque sempre subordinata all'avvenuta liquidazione di ogni pendenza con l'utente cessante, con il quale il subentrante é solidamente responsabile.

#### **Art. 27 CONTRATTO DI FORNITURA**

L'utente prima della posa del contatore dovrà obbligatoriamente sottoscrivere il contratto tipo di fornitura allegato al presente regolamento.

#### **Art. 28 SANZIONI**

L'inosservanza del presente regolamento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) £. 200.000 (duecentomila) per l'inosservanza di qualsiasi articolo o parte del regolamento ove non era prevista alcuna sanzione.

€ 103

- b) £. 200.000 (duecentomila) nell'ipotesi che l'utente non si presenti presso gli uffici comunali, entro gg. 60 (sessanta) dal ricevimento della lettera di invito, per la stipulazione del contratto di fornitura e di erogazione dell'acqua potabile;
  - c) £. 200.000 (duecentomila) nell'ipotesi che l'utente non abbia provveduto entro gg. 60 (sessanta) dall'avvenuta stipulazione del contratto di fornitura ed erogazione acque potabili, alla posa del contatore;
  - d) raddoppio delle sanzioni indicate nel regolamento in oggetto nella ipotesi che l'utente sia recidivo.
- Sono fatte salve le sanzioni già previste nel presente regolamento.

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23.05.1995, con atto n. 17;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09.06.1995 al 23.06.1995;
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del 22.06.1995 n. 29176;
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal 24.07.1995 al 08.08.1995.

Valsolda li 04.09.1995

**IL SINDACO**  
*f.to* ISABELLA VISETTI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to* CARMINITANA Dr. SALVATORE